



PARERE MOTIVATO
n. 68 del 18 Maggio 2017

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo Parco Tecnologico di Bevazzana. Comune di San Michele al Tagliamento (VE).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 18 maggio 2017 come da nota di convocazione in data 17 maggio 2017 prot. n.193111;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di San Michele al Tagliamento con nota prot. n. 0021481 del 11.07.2016 acquisita al protocollo regionale al n. 273924 del 14.07.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo “Parco Tecnologico di Bevazzana” Comune di San Michele al Tagliamento;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.2996 del 3.10.16 assunto al prot. reg. al n.374268 del 3.10.16 dell’Autorità di Bacino;
- Parere n.97354 del 13.10.16 assunto al prot. reg. al n.393470 del 13.10.16 dell’ARPAV;
- Parere n.9083 del 2.05.17 assunto al prot. reg. al n.170655 del 2.05.17 della Soprintendenza Archeologica,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 140/2016 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 18 maggio 2017;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L’art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI ASSOGETTARE A V.A.S.

il Piano Urbanistico Attuativo “Parco Tecnologico di Bevazzana” Comune di San Michele al Tagliamento in quanto sulla base delle informazioni e valutazioni acquisite non è possibile escludere il verificarsi di effetti significativi sull’ambiente.

Il rapporto ambientale dovrà approfondire la valutazione dei potenziali effetti del PUA e contribuire ad identificare le soluzioni più sostenibili al fine di garantire la tutela ambientale dell’area, in particolar modo sotto il profilo paesaggistico e sotto il profilo della sicurezza idraulica.



Le criticità ambientali emerse in fase istruttoria e in relazione alle quali il rapporto ambientale dovrà contribuire ad identificare le soluzioni più sostenibili, sono le seguenti:

- per quanto concerne il paesaggio:

il Piano attuativo insiste su un'area interessata da vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004, in quanto ricade all'interno della fascia dei 150 m dal fiume Tagliamento.

Alla luce del Parere n. 9083 del 02.05.17 espresso dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso (prot. reg. 170655 del 03.05.2017), la realizzazione degli interventi connessi al Piano, può causare alterazioni irreversibili tali da incidere in modo molto significativo sul contesto tutelato. Tali alterazioni necessitano di essere opportunamente valutate al fine di evitare il manifestarsi di esiti detrattivi alle valenze paesaggistiche dell'ambito fluviale oggetto di protezione;

- per quanto concerne la sicurezza idraulica:

in base al *Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Tagliamento (PAI)*, l'area in oggetto è classificata con grado di pericolosità P2 (pericolosità media); la suddetta criticità è confermata anche dal Piano di gestione del rischio di alluvioni, che già per scenari con alta probabilità di accadimento (tempo di ritorno pari 30 anni), conferma che l'area in esame potrebbe essere interessata da una lama d'acqua fino ad un metro.

Deve essere considerato, inoltre, che nel tratto terminale del fiume Tagliamento sono in fase di avanzata valutazione interventi atti a massimizzare la portata del tratto terminale e che in tal senso non possono essere escluse lavorazioni sugli argini che potranno precludere la disponibilità di un'ampia fascia esterna agli attuali corpi arginali.

Contestualmente, con riferimento al parere dell'Autorità di Bacino, (n. 0002796 del 03.10.2016, acquisito al prot. reg. con n. 374268 del 03.10.2016) sarà necessario evidenziare la conformità dello strumento urbanistico in esame con le disposizioni dell'art. 11 del PAI.

Parimenti, dovrà essere dimostrata la coerenza tra i dati relativi ai volumi degli invasi prescritti dal Genio Civile al fine di garantire il rispetto dell'invarianza idraulica, (parere del 23.05.2005, prot. n. 322736 e parere del 29.04.2010, prot. n. 213181) e quelli riportati nella documentazione relativa al PUA oggetto di valutazione.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

10/10/17

Il presente parere si compone di 3 pagine